

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*

Tel. (055) 294782

*Avv. Alberto Vanni*


Tel. (055) 295489

*Avv. Francesco Paolo Maresca*

Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Serena Perna*

Tel. (055) 217571



**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA**

*Maria Centorrino*  
CANCELLIERE B/3

**Proc. pen.n.: 10/2010 RG**

**Imputati: Amanda Knox e Raffaele Sollecito**

**Parte civile: Fam. Kercher**

**Udienza : 11/12/10**

I sottoscritti Avv. Francesco Maresca e Avv. Serena Perna entrambi del Foro di Firenze, difensori delle parti civili costituite John Kercher, Arline Kercher, Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Kercher presentano la seguente

## MEMORIA DIFENSIVA IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI

Entrambe le difese dedicano ampio spazio con i rispettivi atti di Appello alla impugnazione delle ordinanze emesse dalla Corte di Assise nel corso del dibattimento.

Per quanto attiene all'Ordinanza decisa all'udienza del 9/10/09 con la quale la Corte di Assise rigettava tutte le richieste avanzate ai sensi dell'art. 507 C.P.P., si ritiene opportuno ricordare che il medesimo provvedimento veniva adottato dal Primo Giudicante a fronte di ampie e sviluppate deduzioni scritte depositate dalle difese di entrambi gli imputati a sostegno della stessa istanza di procedere con vari accertamenti peritali nonché in seguito ad una

*Via de' Vecchiotti, 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it

avv.maresca@tin.it

studio@albertovanni.com

serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*

Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*

Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*

Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*

Tel. (055) 217571

approfondita illustrazione nel corso della medesima udienza.

Al riguardo, le doglianze evidenziate da entrambe le difese, richiedendo la dichiarazione di nullità di tale provvedimento, hanno per oggetto l'incompletezza e l'illogicità della motivazione dello stesso sottolineando così la violazione degli artt. 125 3° comma e 507 C.P.P..

Ebbene, tale assunto, riproposto in modo dogmatico, viene ancorato alla evidenziazione di varie decisioni giurisprudenziali che appaiono, a differenza di quanto dedotto dagli appellanti, del tutto confacenti al caso di specie.

Ed infatti, la Corte di Assise, rispettando le indicazioni postulate dalla Suprema Corte di Cassazione, stante le quali "sussiste l'obbligo di specifica motivazione in ordine al rigetto delle richieste di integrazione probatoria", sviluppa opportunamente ed adeguatamente il proprio ragionamento motivazionale richiamando, prima di tutto, il carattere di eccezionalità dell'attività istruttoria integrativa ed affermando, in secondo luogo, che <<i>numerosi consulenti ed anche testi che sono stati sentiti su aspetti tecnico-scientifici hanno portato all'attenzione della Corte una pluralità di elementi e di valutazioni rispetto ai quali non si ravvisa la necessità, connotata dai caratteri richiesti dall'art. 507 C.P.P. di disporre ulteriori perizie e ciò anche in relazione al complesso degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale>>.

*Via de' Vecchiotti 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*

Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*

Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*

Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*

Tel. (055) 217571

Ed allora la tesi difensiva stante la quale risulterebbe "omessa del tutto la spiegazione del diniego della perizia" appare priva di qualsivoglia fondamento posto che chiaramente e logicamente la Corte di Assise ancora il proprio giudizio ad una pluralità di elementi e valutazioni tecnico-scientifiche ritenuti più che sufficienti per addivenire al proprio convincimento.

Al riguardo si ricorda, differentemente da quanto segnalato nell'atto di Appello proposto dalla difesa Sollecito, che oltre ai consulenti dell'accusa ed ai definiti "luminari" consulenti degli imputati, la Corte di Assise ha potuto apprezzare anche l'apporto tecnico sia in materia medico-legale che in materia di genetica-forense (Prof. Norelli e Prof. Torricelli) dei consulenti della difesa di parte civile.

Con la medesima precisione ed adeguatezza, la Corte di Assise motiva il rigetto delle ulteriori richieste istruttorie circa la perizia audiometrica sull'abitazione Capezzali e l'esame del teste Aviello nonché del Prof. Massimo Bernaschi.

Per quanto sopra, è di tutta evidenza che i parametri giurisprudenziali indicati dalla Suprema Corte risultano totalmente rispettati dal Giudice di Primo Grado con l'ordinanza emanata in data 9/10/09 tanto da non potersene chiedere la nullità.

Nell'alveo della eccepita nullità dell'ordinanza sopra specificata, entrambi gli Appellanti avanzano ponderose richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 C.P.P. in

*Via de' Vecchiotti 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*  
Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*  
Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*  
Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*  
Tel. (055) 217571

riferimento alla richiesta di varie perizie, così come specificato negli stessi atti di Appello nonché dell'esame testimoniale dei soggetti dalle stesse difese indicati.

Appare rilevante segnalare che, a supporto di tali richieste, del tutto identiche a quelle proposte al termine del dibattimento di I grado ai sensi dell'art. 507 C.P.P., entrambe le difese evidenziano le medesime tematiche e le medesime argomentazioni già utilizzate avanti la Corte di Assise, adattando tali aprioristiche deduzioni allo sviluppo argomentativo svolto dal Primo Giudicante nella Sentenza oggetto dell'impugnazione *de quo* senza, però, portare alcun elemento di novità tale da giustificare una richiesta di rinnovazione dibattimentale come disciplinato dalla lettera dell'art. 603 C.P.P..

In tal senso, necessita ricordare che la rinnovazione riveste carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il Giudice ritenga di non poter decidere "allo stato degli atti". Infatti, ci troviamo di fronte alla presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza dinanzi al Primo Giudice risultando, di conseguenza, non sufficiente l'attitudine dei mezzi di prova richiesti <<ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il Giudice di II grado a disporre la richiesta rinnovazione, occorrendo -invece- che il Giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti . . . >>.

Sul punto si ricorda che con l'ordinanza del 9/10/09, sopra già esaminata, la Corte di Assise ha

*Via de' Vecchiotti 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it avv.maresca@tin.it  
studio@albertovanni.com serenaperna@gmail.com

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*

Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*

Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*

Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*

Tel. (055) 217571

specificatamente dettagliato la possibilità di decidere allo stato degli atti stante la copiosa sussistenza di valutazioni ed elementi acquisiti nel corso del dibattimento cioè in quella che il Codice di rito indica quale sede naturale per l'acquisizione delle prove (si confronti al riguardo Cass. Penale III Sez. 7/4/10 n. 24294; Cass. Penale V Sez. 10/12/09 n.15320; Cass. Penale Sez. IV 2/12/09 n. 47095; Cass. Penale Sez. IV 6/11/09 n.43966).

Sul punto e ad ulteriore conferma dell'eccezionalità dell'istituto *de quo*, l'insegnamento della Suprema Corte richiede al Giudice di Appello l'obbligo di motivazione solo nel caso di accoglimento della richiesta di rinnovazione risultando, viceversa, nella diversa ipotesi di diniego sufficiente la mera decisione in tal senso.

Passando all'esame delle singole richieste peritali è opportuno ricordare che sia quella medico-legale sia quella informatica sui computer oggetto di sequestro sono state oggetto di incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari ed ovviamente le relative perizie acquisite agli atti.

La mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 603 C.P.P. per procedere alla rinnovazione di detti incarichi peritali risulta ulteriormente confermata dalla esaustiva e dettagliata escussione degli stessi periti nel corso del dibattimento (audizione, peraltro, non necessaria in considerazione delle caratteristiche procedurali dell'incidente probatorio) che hanno portato al vaglio del Primo Giudicante tutti gli elementi necessari per lo sviluppo del libero convincimento dello stesso Giudice sull'ora della

*Via de' Vecchielli 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

[vierifabiani@tiscali.it](mailto:vierifabiani@tiscali.it)

[avv.maresca@tin.it](mailto:avv.maresca@tin.it)

[studio@albertovanni.com](mailto:studio@albertovanni.com)

[serenaperna@gmail.com](mailto:serenaperna@gmail.com)

# Studio Legale

*Avv. Vieri Enrico Fabiani*

Tel. (055) 294782

*Avv. Francesco Paolo Maresca*

Tel. (055) 217571 - (055) 282337

*Avv. Alberto Vanni*

Tel. (055) 295489

*Avv. Serena Perna*

Tel. (055) 217571

morte nonchè sulla compatibilità del coltello con la lesione principale inferta alla vittima.

Firenze-Perugia 11/12/10

Avv. Francesco Maresca

Avv. Serena Perna

*Via de' Vecchiotti 1 - 50123 Firenze*

Fax (055) 210759

vierifabiani@tiscali.it  
studio@albertovanni.com

avv.maresca@tin.it  
serenaperna@gmail.com